



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Nicoletta Taiti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. FRANCO SCARPELLI e dell'avv NCOLETTA LAZZARINI, elettivamente domiciliato presso in VIA CONDOTTA 12, FIRENZE, presso lo studio dell'avv FABIO RUSCONI

PARTE RICORRENTE

contro

SPA, (P.I.) con il patrocinio dell'avv. MASSIMO MALENA e dall'avv ANTONELLA LOIACONO, elettivamente domiciliata in FIRENZE, presso la sede di SPA

PARTE RESISTENTE

SPA, (C.F.), con il patrocinio dell'avv ANDREA DEL RE e dell'avv' CECILIA DEL RE, elettivamente domiciliata presso il loro studio in LUNGARNO ARCHIBUSIERI 8 FIRENZE, presso i difensori

PARTE CHIAMATA

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte ricorrente , ex Dirigente spa, ha chiesto al Tribunale 1) di accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimatogli in data 1.12.2012 e, per l'effetto di condannare spa: a reintegrarlo nel posto di lavoro precedente o in altro equivalente; di risarcirgli il danno subito stabilendo una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, pari a € 15.000,00 (così calcolata: retribuzione mensile lorda € 11.538,46 X 13: 12), dal giorno del licenziamento a quello della reintegra, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo e comunque in misura non inferiore alle 5 mensilità, ai sensi dell'art 18, comma 2, L. n. 300/1970, come

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters.

modificato dalla L. n. 92/2012; di versargli i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del recesso alla reintegra; di accertare e dichiarare che l'indennità pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto spettante, in caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 3 dell'art 18 L. n. 300/1970 è pari a € 241.666,65 (€ 16.111,11, € 15.000,00 + € 1.111,11, per ratei tfr; moltiplicata per 15); 2) di accertare e dichiarare il diritto a vedersi riconosciuta la retribuzione variabile incentivante, per l'anno 2009 (per l'importo di € 30.000,00, pari al 100% della retribuzione variabile incentivante prevista dal contratto individuale di lavoro, o la diversa somma di giustizia); 3) di accertare e dichiarare il diritto a vedersi riconosciuta la retribuzione variabile incentivante per l'anno 2012 (per l'importo di € 30.000,00, pari al 100% della retribuzione variabile incentivante prevista dal contratto individuale di lavoro, o; in subordine, per la somma lorda di € 19.500,00, pari al 65% della predetta retribuzione variabile incentivante o la diversa somma ritenuta di giustizia; con condanna della resistente al relativo pagamento); 4) in via subordinata rispetto alla domanda sub 1) e ferme restando le domande sub 2 e 3, di accertare e dichiarare che il licenziamento da lui subito è privo di giustificazione, ai sensi dell'art 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (200/C/364/01) e dell'art 29 CCNL per i dirigenti delle imprese dei servizi pubblici aderenti a Confservizi, con condanna della convenuta al pagamento della somma lorda di € 354.444,42 a titolo di indennità supplementare, o la diversa somma di giustizia, basata sul parametro mensile di (€ 16.111,11), in ogni caso non inferiore alla somma di € 201.388,87, con condanna al relativo pagamento); 5) di accertare e dichiarare il suo diritto a vedersi corrispondere € 37.916,65, a titolo di differenze sull'indennità sostitutiva del preavviso, comprensive dell'incidenza sul tfr, con condanna di spa al suo pagamento. 6) in ulteriore subordine, rispetto alla domanda sub 4) e ferma restando la domanda sub 5), di accertare e dichiarare il suo diritto a percepire l'indennità supplementare di cui all'art 20 CCNL applicato e, per l'effetto, condannare spa a corrispondergli una indennità pari alla somma lorda di € 187.277,76; 7) in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; 8) con condanna della convenuta al pagamento della somma di € 225,00 per contributo unificato; 9) vinte le spese di lite.

Si è costituita spa che, preliminarmente, ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di spa; sempre in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso introdotto in via ordinaria e secondo il rito Fornero; nel merito ha concluso per l'integrale rigetto del ricorso. Con vittoria di spese di lite.

Si è altresì costituita spa che ha chiesto, preliminarmente, la sua estromissione dal giudizio per mancanza di domanda nei suoi confronti; nel merito, in tesi, l'infondatezza del ricorso, per mancanza in tesi di una domanda nei suoi confronti; nel merito, in ipotesi subordinata, per l'accertamento e la declaratoria di infondatezza delle domande proposte dal ricorrente e di cui ai

capi 2 e 3 delle conclusioni di cui al ricorso, respingendo tutte le rivendicazioni retributive. Vinte le spese di lite.

Effettuata istruttoria orale e documentale, concesso termine per note, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letto.

Si danno qui per riportate tutte le analitiche argomentazioni in fatto e in diritto che le parti hanno svolto nei rispettivi atti.

Il Tribunale, sul presupposto della facoltatività del rito di cui alla L. n. 92/2012 che non appare lesiva dei diritti di difesa delle parti e, in particolare modo, del diritto di difesa del lavoratore, ritiene di procedere all'esame del merito.

MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI INCENTIVANTI RELATIVI AGLI ANNI 2009 E 2012..

Premio anno 2009.

Nel contratto individuale del 11.1.2008 si legge che, in applicazione del contratto collettivo, veniva prevista una quota annua di retribuzione variabile incentivante, determinata nella misura massima di € 30.000,00.

Con atto del 31.7.2009 veniva preannunciata la comunicazione ai dipendenti con qualifica di Direttore di obiettivi individuali e di area (al fine della percezione della retribuzione variabile 2009), in considerazione dell'impegno della società nella preparazione della gara del 2010 del TPL.

Con successivo atto del 13.10.2009 si specificava che l'erogazione della retribuzione variabile doveva legarsi al conseguimento degli obiettivi di bilancio 2009 e alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano Industriale. La sua erogazione era completamente subordinata al pieno raggiungimento del risultato aziendale di budget 2009, con sistema ON/OFF (così, in tale comunicazione).

In merito, il ricorrente si duole del fatto che - a fronte della previsione di cui all'art 12 del CCNL applicato - nessun obiettivo venne fissato entro il febbraio dell'anno di riferimento e nessuna retribuzione variabile fu quindi corrisposta, con conseguente inadempimento contrattuale e responsabilità ex art 1218 cc di _____ spa.

Ritiene il Tribunale la fondatezza della domanda.

Invero, il contratto a tempo indeterminato richiedeva che gli obiettivi dovessero essere "specificamente programmati e assegnati" entro determinati tempi e che, nella specie, non lo furono: il tutto, alla luce del disposto di cui all'art 12 CCNL applicato che prevede una serie di disposizioni in relazione alla determinazione degli stessi, anche da un punto di vista procedurale (di tempistica).

Nel caso di specie, tale norma fu del tutto disattesa e pertanto spetta al ricorrente tale premio da determinarsi nella misura massima di € 30.000,00, non condividendosi le ragioni di _____ Gestioni spa secondo cui non potrebbe concedersi la misura massima atteso che non era stata fissata la quota



di retribuzione variabile, tanto più che nella comunicazione del 31.7.2009 si faceva riferimento al fatto che il budget anno 2009 non era in linea con il piano industriale, intendendosi assegnare il premio solo limitatamente alla parte dell'anno ancora in corso (così, il resistente).

Invero, si valuta rilevante la circostanza che nessun obiettivo fu indicato e che comunque vi fu una indeterminatezza assoluta da parte dell'azienda sul punto, ragione per cui la somma da corrisponderci a titolo di risarcimento del danno deve essere determinata nella misura massima (€ 30.000,00), considerato che è stato precluso al ricorrente la possibilità di realizzare obiettivi che avrebbero meritato la corresponsione della somma nel *quantum* richiesto (peraltro, vi sarebbe indeterminatezza anche con riferimento a elementi che potrebbero consentire una diversa determinazione della retribuzione in questione).

Premio anno 2012.

In merito a tale anno, deve dichiararsi cessata la materia del contendere essendo stato tale emolumento corrisposto, come evincibile dal verbale di udienza 8.4.2015 in cui si dava atto della sua corresponsione.

RICALCOLO DEL PREAVVISO PER EFFETTO DELL'INCIDENZA DELLA MEDIA TRIENNALE DELLA RETRIBUZIONE VARIABILE ACCESSORIA. INCIDENZA DELLA SOMMA RICALCOLATA SUL TFR.

Il ricorrente sostiene che l'indennità sostitutiva del preavviso debba essere ricalcolata considerando l'incidenza della media triennale della retribuzione variabile accessoria, media pari a € 30.000,00 annui. Invoca pertanto il ricalcolo dell'indennità nonché della sua incidenza sul tfr

Poiché il concetto di retribuzione che è stato recepito dall'art 2118, comma secondo, cc e dall'art 2120 cc è ispirato al principio di onnicomprensività nel senso che in detto calcolo vanno ricompresi tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati alla effettiva prestazione lavorativa (Cass n. 16636/2012), anche la retribuzione variabile accessoria entra nel calcolo della retribuzione da prendersi in considerazione per la determinazione dell'indennità sostitutiva del preavviso: indennità che pertanto va ricalcolata: a tale proposito, si osserva che, nella specie, il ricorrente ha dato dimostrazione di avere percepito la retribuzione variabile incentivante degli negli anni 2010 e 2011 (come da documentazione in atti)

Pertanto, deve operarsi il seguente calcolo: media triennale della retribuzione variabile incentivante 2010 – 2012 = 30.000 + 30.000 + 27.000 / 3 = € 87.000/36 mesi = € 2.416,66 quale rateo medio mensile della retribuzione accessoria incentivante, da moltiplicarsi per i mesi di preavviso (10,5), per la somma di € 25.374,93.

L'incidenza del preavviso sul TFR è dunque pari a € 1.879,62 (€ 25.374,93/ 13,5).

LICENZIAMENTO. NULLITÀ. INGIUSTIFICATEZZA.

In breve, parte ricorrente impugna il licenziamento intimato al ricorrente in data 1.12.2012 sotto più profili.

In primis chiede la sua declaratoria di nullità per violazione dell'art 2112, quarto comma, cc; per il carattere emulativo e dimostrativo assegnato dalla nuova proprietà all'atto di recesso del ricorrente e, dunque, per motivo illecito determinante ex art 1345 cc o per illiceità della causa ex art 1343 cc. In subordine, ritiene l'ingiustificatezza del recesso: 1) per assoluta infondatezza delle motivazioni espresse nell'atto di recesso; 2) per vizio del presupposto in quanto la disciplina speciale regolamentante la gara aveva previsto che il capitale dovesse essere interamente detenuto da una società distinta dai membri del raggruppamento temporaneo di imprese, cosa che non era avvenuto; 3) per violazione della clausola di garanzia, secondo cui l'organizzazione sarebbe dovuta rimanere invariata a seguito del trasferimento d'azienda.

Il ricorrente lamenta altresì ulteriori profili di illegittimità del recesso costituiti dalla violazione dei canoni di correttezza e buona fede di cui agli art 1175 e 1375 cc nonché dalla natura soggettiva ed esemplare del medesimo atto di licenziamento.

Nella lettera di licenziamento si legge che il dott. [redacted] veniva esonerato dal servizio con efficacia immediata, ravvisandosi il motivo dell'esonero "*..... a seguito dell'acquisizione del ramo TPL di [redacted] spa da parte dell'aggiudicataria, di cui Busitalia Sita Nord srl è impresa mandataria – dall'assunzione diretta da parte dei soci delle funzioni apicali in materia di coordinamento, direzione corporate e relazioni industriali, attivazione piano industriale, ICT, amministrazione, finanza, controllo di gestione ed amministrazione del personale, pianificazione e programmazione del servizio, marketing e commerciale, sviluppo risorse umane, coordinamento direzione produzione attuazione piano industriale, esercizio e manutenzione. Tanto in esplicitazione del potere di direzione e coordinamento ex art 2947 cc e dei diritti dei soci (art 2468 cc).....*".

Era in concreto accaduto che [redacted] spa aveva costituito [redacted] spa al fine di avviare una procedura di gara finalizzata: alla cessione del 100% del capitale di [redacted] spa, al trasferimento del ramo di azienda TPL di titolarità [redacted] spa e di alcune partecipazioni societarie. Di tale gara si erano rese aggiudicatarie Busitalia-Sita Nord, Autoguidovie, Cap, sotto forma di Ati (con la partecipazione della prima società per il 70%; la seconda, per il 5%, la terza, per il 25%).

Era altresì accaduto che, in data 28.11.2012 [redacted] avesse consegnato una raccomandata a mano del ricorrente in cui si comunicava che il suo rapporto di lavoro veniva trasferito alla medesima società con effetto dal 1.12.2012, trasferimento che si precisava avveniva ex art 2112 cc e che, in sostanza l'organizzazione rimaneva invariata..

NT

Con ordine di servizio, sempre del 28.11.2012 il Direttore generale [redacted] spa comunicava, a sua volta, la cessione, precisando che i rapporti di lavoro dei dipendenti di Ataf spa afferenti al ramo di azienda TPL venivano trasferiti senza soluzione di continuità.

In data 29.11.2012, [redacted] spa (nella persona di [redacted]), rispondeva al ricorrente (che aveva chiesto se vi erano necessità organizzative attese l'imminente operatività della nuova società) che l'esame dei profili organizzativi sarebbe stato effettuato nell'incontro con lo stesso [redacted] per la "consegna" (incontro fissato per il sabato).

Alla luce di tali fatti, dunque, nulla doveva cambiare nel rapporto di lavoro del ricorrente. Senonché, interveniva il recesso alla stessa data in cui la cessione del ramo di azienda veniva a produrre i suoi effetti.

Ritiene il Tribunale che il licenziamento intimato al ricorrente non possa dirsi nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art 2112 cc poiché il dott. [redacted] era già transitato in [redacted].

[redacted] spa quando venne meno il rapporto: dunque, la norma in questione era stata osservata dalle parti cedente/cessionario; solo che, una volta mutata la titolarità del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro aveva inteso porre in essere una nuova organizzazione, seppur con modalità del tutto censurabili per quanto riguarda l'attuazione dell'operazione.

Invero, appare del tutto anomala e contraria a principi di buona fede e correttezza la circostanza che, quasi contestualmente, [redacted] spa avesse comunicato la continuità dei rapporti (tra cui anche quello del ricorrente) per poi smentire se stessa, intimando i licenziamenti al personale dirigenziale. Parimenti, deve escludersi la nullità ex art 1345 cc (motivo illecito determinante) o ex art 1343 cc (illiceità della causa) per essere stato, il recesso, determinato dall'intento di eludere la garanzia di continuità del rapporto di lavoro: ciò in quanto, si ribadisce il trasferimento del rapporto era comunque avvenuto e il nuovo datore di lavoro aveva ritenuto di riorganizzare l'assetto della società.

Quanto al carattere dimostrativo ed emulativo (alla luce delle dichiarazioni dei testi [redacted] i e [redacted] secondo i quali, rispettivamente, [redacted] spa avrebbe voluto dare un segno di discontinuità, iniziando a licenziare dai dirigenti), lo stesso deve essere escluso, dal momento che con le dichiarazioni in questione si intese più che altro rappresentare un totale cambio di indirizzo nella gestione.

Il licenziamento appare tuttavia affetto da ingiustificatezza, in quanto la riorganizzazione a cui si fa riferimento nella lettera di recesso non venne attuata come ivi descritto.

Mentre, invero, nella lettera di licenziamento si deduceva la soppressione del posto di lavoro di dirigente del ricorrente con assunzione delle funzioni apicali da parte dei soci (si veda sopra), in concreto nulla di tutto questo era avvenuto, nel senso che al posto del ricorrente (e degli altri

dirigenti licenziati) subentrarono i dirigenti delle società Busitalia, Autoguidovie e Cap, i quali non erano soggetti estranei alla organizzazione aziendale in quanto erano collocati alle dirette dipendenze del Presidente [redacted] spa (disposizione organizzativa 3.12.2012, in atti), facevano parte dell'organigramma aziendale ed erano stati nominati direttamente dal Presidente il quale aveva specificato gli incarichi da attribuirsi a ciascuno (ordine di servizio in pari data).

La disposizione organizzativa del 3.12.2012 istituì nove strutture direttive, tra cui erano ricomprese le funzioni che erano state del ricorrente, quale Direttore operativo.

Pertanto, il dato documentale induce a ritenere che i soggetti preposti alle Direzioni erano integrati nella struttura organizzativa [redacted] spa, mentre il fatto emerso in sede di istruttoria orale, ovverosia che tali soggetti mantennero il rapporto con la loro società per quanto riguardava il trattamento economico, poteri gerarchici e disciplinari o che conservarono anche le mansioni in seno alle altre società ([redacted] appare circostanza di secondaria importanza: in fatto, gli ordini di servizio ai dirigenti in questione provenivano dal Presidente [redacted] spa, essendo stato proprio quest'ultimo, si ribadisce, con più ordini di servizio ad attribuire a tali dirigenti le varie unità organizzative in [redacted] spa.

In sostanza, il carattere di ingiustificatezza del recesso si evince dal fatto che l'operazione come annunciata nella lettera di licenziamento fu realizzata con diverse modalità: il posto del ricorrente non fu soppresso né le mansioni dello stesso passarono ai soci; in realtà, il dott. [redacted] fu sostituito con altri Dirigenti che apparivano in fatto pienamente inseriti nell'organizzazione di [redacted] spa, e ciò a prescindere dal fatto che fossero dipendenti delle singole società, facenti parte del raggruppamento d'impresa.

Pertanto, ogni altra questione assorbita in punto di licenziamento, deve riconoscersi il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di cui all'art 29 CCNL che va calcolata nella misura di 14 mensilità; importo che appare congruo, tenendo conto di varie circostanze: da un lato, le scorrette modalità dell'operazione posta in essere, dal momento che fu ingenerato nel ricorrente da parte della stessa [redacted] spa il convincimento e l'affidamento che il suo rapporto lavorativo sarebbe continuato, quando la medesima società già sapeva (e non poteva ignorarlo) che si sarebbe data una diversa organizzazione che non contemplava la figura del dipendente; dall'altro, il fatto che il ricorrente non aveva una anzianità di servizio particolarmente risalente.

Va pertanto condannata [redacted] spa al pagamento di un importo corrispondente a 14 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Considerata una retribuzione globale di fatto pari ad € 14.916,66: € 12.500,00 (ossia retribuzione mensile lorda euro € 11.538,46 x 13 mensilità previste dal CCNL applicato : 12 = euro 12.500,00) + euro 2.416,66 (media triennale della retribuzione variabile incentivante 2010-2011-2012) da

moltiplicarsi per 14 mesi, la somma dovuta è pari a € 208.883,24, oltre interessi e rivalutazione sino al saldo.

SPESE DI LITE.

Le spese di lite tra ricorrente e spa sono a carico di tale ultima parte soccombente e devono essere liquidate ex DM n. 55/2015, in considerazione del valore della causa (scaglione € 260.000,00- € 520.000,00), considerata l'attività compiuta, da liquidarsi nei valori medi.

POSIZIONE DI SPA

In merito, spa ha chiamato in causa spa per essere manlevata, pur non avanzando domanda alcuna nei suoi confronti. Invero, non esistono domande su cui pronunciarsi.

In ogni caso, sussistono ragioni gravi ed eccezionali ex art 92 cpc (nella formulazione in vigore antecedentemente al DL n. 312/2014, convertito nella L. n. 162/2014) per l'integrale compensazione delle spese tra spa e spa

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara l'ingiustificatezza del licenziamento intimato a in data 1.2.2012 e, per l'effetto, condanna spa al pagamento nei suoi confronti di un importo a titolo di indennità supplementare ex art 29 CCNL applicato nella misura di € 208.883,24, oltre interessi e rivalutazione;

condanna spa al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 30.000,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di compenso incentivante anno 2009,;

dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda relativa al premio incentivante anno 2012;

condanna spa al pagamento della somma di € 25.374,93 per ricalcolo del preavviso e di € 1.879,62, per la relativa incidenza sul tfr, oltre in ogni caso ad interessi e rivalutazione;

respinge ogni altra domanda;

condanna spa al pagamento delle spese di lite che liquida in € 18.015,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, € 225,00 per contributo unificato;

compensa le spese di lite tra spa e spa.

Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 4 ottobre 2016

Il Giudice

Dott.ssa Nicoletta Taiti



